

INFORMATIVA DICEMBRE 2024

1) USO DI ATTREZZATURE

Per l'uso di macchinari non è sufficiente la messa a disposizione dei lavoratori di manuali di istruzioni, occorre invece che il datore di lavoro verifichi che le prescrizioni antinfortunistiche siano state effettivamente assimilate dalle persone che lavorano per lui. L'art. 71 del D. Lgs. 81/08 riporta l'obbligo del datore di lavoro di fornire ai propri lavoratori attrezzature sicure, di installarle e farle utilizzare in conformità alle istruzioni d'uso, di tenerle in buone condizioni di funzionamento e di corredarle di una corretta manutenzione. Spesso un infortunio accade per la carente formazione impartita dal datore di lavoro. Il datore di lavoro deve spiegare ai lavoratori le possibili conseguenze pericolose derivanti dall'eventuale inosservanza delle istruzioni ricevute, spesso comportamenti imprudenti e/o "originali" sono dovuti proprio alla mancanza di conoscenze e adeguata preparazione, soprattutto dal punto di vista della sicurezza sul lavoro. Quando devono essere eseguiti lavori nuovi o diversi o in altre condizioni, il datore di lavoro deve provvedere ad un supplemento formativo, e verificare che il lavoratore abbia veramente capito e si comporti secondo le istruzioni ricevute.



2) MMC E VISITE MEDICHE

La sentenza della Cassazione penale Sez. 3 n° 51293 del 22/12/23 riguarda l'obbligo di sorveglianza sanitaria per i lavoratori impegnati nella movimentazione manuale dei carichi, anche quando il rischio è basso. Sono stati condannati datore di lavoro e medico competente Per non aver sottoposto i lavoratori a visite mediche. La sorveglianza sanitaria è parte delle misure obbligatorie che il datore di lavoro deve adottare quando non è possibile eliminare il rischio attraverso misure organizzative o l'uso di attrezzature meccaniche. Anche bassi livelli di rischio non escludono il presentarsi di situazioni di disturbo alla colonna vertebrale. Il solo margine discrezionale, affidato dalla norma al medico competente (e all'organismo di vigilanza), attiene alla frequenza della visita periodica, in funzione della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio, che potrà essere ulteriormente modulata, ampliando, ove ritenuto necessario, le cadenze e la periodicità.



3) PRESTARE LE PROPRIE ATTREZZATURE

Accade con una certa frequenza che il committente fornisca direttamente e talora in maniera improvvisata, senza passare attraverso l'adozione di particolari cautele e di strumenti giuridici ad hoc, oltre che ovviamente senza il rispetto degli obblighi previsti



dall'art. 72 del D. Lgs. 81/08, le sue attrezzature all'appaltatore o al lavoratore autonomo al quale abbia deciso di affidare i lavori o i servizi. Tale comportamento è a volte originato da una cattiva selezione delle imprese, che poi sono sprovviste di mezzi e attrezzature adeguati, e il committente ritiene di compensare tali carenze fornendo le propri e assumendosi così delle responsabilità che in realtà rientrerebbero nell'area dei rischi specifici dell'appaltatore stesso. In altri casi c'è un eccesso di familiarità con la ditta esterna, o una sottovalutazione dei pericoli e delle responsabilità o imprudenza, o una prassi tollerata ma grave. Comunque, per omessi controlli preliminari e vigilanza, il datore di lavoro si assume responsabilità non sue. Il datore di lavoro committente non può nemmeno dirigere i lavori dell'impresa esecutrice o del lavoratore autonomo, perché si tratterebbe di ingerenza e anche qui si prenderebbe responsabilità non proprie. Quando fate la verifica tecnico professionale, controllate mezzi e attrezzature in dotazione, e la competenza (oltre che l'esperienza), chiedendo eventualmente anche le referenze.

4) ACCADE UN INFORTUNIO: PANICO?

Gli infortuni sul lavoro sono improvvisi e devastanti, in azienda subito ci si preoccupa e si viene presi da paura e panico. Sia per il dispiacere che per la consapevolezza di non saper gestire tale emergenza. La maggior parte delle aziende non è pronta, alla prima emergenza il management Perde lucidità e inizia a correre "per fare qualcosa", il più velocemente possibile. I datore di lavoro temono che la colpa ricada su di loro e che l'azienda possa essere travolta da sanzioni e responsabilità. C'è l'incapacità di gestire l'evento a mente fredda ed ogni mossa sbagliata può ingigantire gli errori. Il problema principale non è l'infortunio, ma la gestione superficiale della sicurezza prima, e quella impulsiva dopo. Occorre conoscere le regole di prevenzione, in modo da non reagire in maniera disorganizzata; le regole non sono un peso ma una linea di difesa. Le ore immediatamente successive all'infortunio sono decisive, dove il datore di lavoro che conosce le regole può anticipare le mosse dell'accusa e degli ispettori. Quindi formazione, formazione e formazione, soprattutto del datore di lavoro e dei vari responsabili. Non sarebbe male avere anche un piano d'azione e dettagliato per la gestione degli incidenti.



5) ASSUMETE LAVORATORI SENIOR!

Spesso durante i colloqui di lavoro, i lavoratori molto maturi, vengono scartati a priori, appena si conosce l'età. E' una discriminazione, si presume erroneamente, che l'esperienza sia sinonimo di rigidità e scarsa adattabilità. In realtà questa mentalità



priva le aziende di talenti preziosi, capaci di portare valore aggiunto, visione strategica e stabilità. I senior conoscono bene il settore, sono in grado di affrontare situazioni complesse e trovare soluzioni rapide ed efficaci anche in momenti critici, possono guidare e crescere le nuove generazioni, sanno gestire autonomamente le proprie responsabilità e hanno poco bisogno di supervisione, hanno una rete di contatti preziosi, hanno competenze di leadership e sanno guidare un team e progetti con sicurezza, conoscono le dinamiche aziendali e il funzionamento interno di una organizzazione, hanno già vissuto cambiamenti e crisi aziendali

(e quindi sono più resilienti e capaci di gestire situazioni di stress con lucidità), non puntano solo a risultati immediati ma lavorano con una prospettiva a lungo termine (creando valore duraturo per l'azienda). Non basta? I collaboratori senior tendono a cercare stabilità e continuità, sono da cercare, non da scartare!

6) TI SERVE UN A.S.P.P.?

All'interno dell'organizzazione aziendale l'ASPP (addetto al servizio di prevenzione e protezione) è coordinato dall'RSPP e lo supporta nello svolgimento dei compiti atti a garantire salute e sicurezza nel luogo di lavoro. In particolare, nell'ambito del suo perimetro di competenza, supporta la gestione, o gestisce gli aspetti più operativi, delle attività atte a garantire: la conformità normativa, la corretta attuazione del piano di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, ecc. L'Addetto al [Servizio di Prevenzione e Protezione](#) è la figura che supporta la linea operativa (datore di lavoro, RSPP, medico competente, dirigenti e preposti) nella corretta attuazione tecnica dei requisiti aziendali e dei riferimenti di legge in materia di salute e sicurezza in tutti i processi e le attività. L'ASPP è il braccio destro dell'RSPP e del datore di lavoro, può essere un tecnico o un amministrativo, ma deve conoscere bene la società e il lavoro svolto. Partecipa a incontri di coordinamento con il RSPP. Supporta gli specialisti per la valutazione dei rischi specifici. Gestisce le attività per la redazione della documentazione, l'archiviazione, l'informazione e la formazione relative al sistema di attribuzione delle nomine. Associa la formazione e l'informazione in materia di salute e sicurezza alle specifiche mansioni. Monitora le scadenze per gli aggiornamenti. Fa l'analisi dei fabbisogni di formazione e informazione. Fa riunioni di coordinamento con [Risorse Umane](#) e con i responsabili della produzione per l'organizzazione pratica dei corsi. Verifica nel sistema informatico l'archiviazione delle attività e la presenza di attestati. Gestisce interventi formativi in qualità di docente. In riferimento alla valutazione dei rischi e alle attività, verifica le esigenze specifiche per la scelta dei DPI. Raccoglie feedback dai lavoratori sull'efficacia e funzionalità del DPI. Controlla le verifiche periodiche e delle scadenze documentali. Collabora con i responsabili delle diverse funzioni per l'attuazione e il rispetto della programmazione. Ove necessario, supporta e coordina l'attività di fornitori/specialisti esterni per attività di campionamento e verifiche specifiche. Sulla base della sua conoscenza del processo e dell'organizzazione del lavoro, collabora alla definizione del piano di gestione emergenze. Contribuisce al monitoraggio delle scadenze supportando l'organizzazione delle prove di emergenza e la gestione degli addetti incaricati. Sulla base della sua conoscenza delle attività, delle mansioni, della valutazione dei rischi e dei cambiamenti/spostamenti delle risorse, informa il Medico Competente per la gestione della specifica [sorveglianza sanitaria](#). Sensibilizza responsabili e lavoratori sull'importanza e il rispetto dei piani di sorveglianza. Dove richiesto, supporta le visite periodiche negli ambienti di lavoro da parte del Medico Competente (MC). E' ovvio a questo punto che in ogni realtà lavorativa ci sia un ASPP, una persona di fiducia del datore di lavoro e un riferimento per dottore, RSPP e professionisti, manutentori e tecnici esterni. L'ASPP deve essere formato, deve conoscere la normativa e i vari obblighi, per questo deve fare un corso di formazione.





CORSI DI FORMAZIONE

Descrizione	Destinatari	Periodo
Corso per lavoratori, parte generale per <u>tutte</u> le imprese (ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/11)	Lavoratori appena assunti o comunque privi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro	In e-learning su piattaforma Protecno
Corso per lavoratori, parte specifica SOLO RISCHIO BASSO (ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/11)	Lavoratori appena assunti o comunque privi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro	In e-learning su piattaforma Protecno
Corso intero per RSPP in aziende a basso medio e alto rischio (ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/11)	Datore di lavoro che assume l'incarico di RSPP per la propria azienda	Inizio 08/01/24 (FAD)
Corso intero per RLS aziendale (ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08)	Lavoratore dipendente eletto dagli altri lavoratori	Inizio 08/01/25 (FAD)
Corso intero per preposti aziendali (ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/11)	Caporeparto o lavoratore con compiti di controllo e coordinamento	Inizio 22/01/25
Corso per lavoratori, parte specifica (ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/11)	Neoassunti	Inizio 29/01/25
Corso di aggiornamento in materia di primo soccorso aziendale per imprese di ogni tipologia, ai sensi del DM 388/03	Datore di lavoro o dipendente appositamente incaricato alla gestione dell'emergenza sanitaria	30/01/25
Corso per lavoratori, aggiornamento per tutte le imprese (ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/11)	Lavoratori in possesso di precedente attestato in scadenza	31/01/24 (FAD)
Corso di formazione per il lavori in quota e DPI di terza categoria (Titolo III e Titolo IV del D. Lgs. 81/08)	Addetti al lavoro in altezza, dotati di adeguato certificato di idoneità medica	05/02/25
Corsi di formazione su commissione di qualsiasi tipo	Aziende che intendono organizzare corsi presso la propria sede	In qualunque periodo

Visitate il nostro sito!